



## **Città di Vigevano**

### **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DIRIGENZA**

#### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

#### **ANNUALITA' ECONOMICA 2023**

La presente relazione viene redatta, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.lgs. 165/2001, ai fini del controllo da parte del Collegio dei Revisori Contabili, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione.

L'ipotesi di accordo decentrato per la dirigenza ha natura ricognitiva della costituzione del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente all'area della dirigenza per l'annualità 2023.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Le risorse che alimentano il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'area della dirigenza sono determinate in relazione ai canali di finanziamento previsti dal CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto definitivamente in data 17 dicembre 2020, che prevede la disapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999:

- art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
- art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
- art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato).

## L'analisi delle risorse presenti sul fondo

### *Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*

In relazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020, "[...] gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente.

Ai sensi degli artt. 54 e 56 la retribuzione di posizione e le risorse del fondo vengono incrementate come di seguito specificato:

| Riferimento al CCNL | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54, comma 4         | <ul style="list-style-type: none"><li>Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di <b>€ 409,50</b></li></ul>                                     |
| 54, comma 5         | <ul style="list-style-type: none"><li>Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4</li></ul> |
| 56, commi 1 e 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato</li></ul>                                   |

Per quanto riguarda il trattamento stipendiale tabellare, di cui all'art. 54 comma 1, e il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° gennaio 2018, di cui all'art. 54 comma 4, i relativi incrementi sono stati applicati nel mese di gennaio 2021.

Secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti devono costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del

personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

- risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D.lgs. 165/2001;
- importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;
- Risorse destinate all'erogazione di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato connesse ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art. 59).

### **Incremento del fondo risorse decentrate**

L'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

La norma, finalizzata a creare più spazi assunzionali nei Comuni, prevede anche l'obbligo di adeguamento del limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 fissato all'anno 2016 in caso di un maggior numero di dipendenti presenti rispetto al 31 dicembre 2018.

La nuova normativa di cui trattasi introduce pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente.

E' stata diffusa la Circolare Interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019".

Presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

Le istruzioni della Ragioneria generale contenute nella nota Prot. 179877/2020 per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019 prevedono che occorre operare il conteggio, che andrà peraltro rivisto ogni anno, in due fasi ben distinte.

In un primo momento occorre determinare il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 quantificando il seguente rapporto:

- Al numeratore andrà posto il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018 (al netto delle voci escluse dal limite di cui all'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017);
- al denominatore si dovrà indicare il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra. La Circolare non chiarisce se debbano essere considerati o meno i titolari di incarico ex art. 110 1 comma: in prima applicazione, considerato che accedono al fondo, si ritiene, prudenzialmente, di considerare anche i dirigenti a tempo determinato ex art. 110 1° comma: **n. 4** (Corio, Genzini, Sacchi + Martini, con incarico ex art. 110 Tuel).

Tale operazione va fatta un'unica volta e restituirà il valore medio pro-capite (**QMP**) del 2018.

La Ragioneria generale afferma che il calcolo va fatto tenendo separati i dipendenti (cui si sommano le posizioni organizzative) e i dirigenti.

Le operazioni da compiere per definire il nuovo limite al trattamento accessorio così calcolato possono essere riassunte nei seguenti passaggi:

- stabilire il valore assoluto del fondo 2016 che è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 (e sarà utilizzato soltanto in tale caso): € 164.541,62
- determinare il valore assoluto dell'ammontare del trattamento accessorio del 2018: € 164.541,62
- dividere il trattamento accessorio del 2018 per il numero dei dirigenti al 31.12.2018 (si determina così il valore medio pro-capite).

€ 164.541,62

**= QMP € 41.135,40**

**n. 4 dirigenti**

- salvo in caso di riduzione di personale, per cui si farà riferimento al fondo 2016, si fa riferimento al valore medio pro-capite.

Se il numero di dirigenti è superiore il limite deve essere adeguato in proporzione al maggior numero di dipendenti, moltiplicando la quota media procapite per lo scostamento rilevato.

Pertanto, una volta definito il valore medio pro capite con riferimento al 2018, il fondo per il salario accessorio va considerato non più come una somma fissa e stabile ma soggetta a fluttuazioni anche nel corso di ogni singolo esercizio al verificarsi di eventuali assunzioni/cessazioni, al fine di mantenere, come da previsione normativa sopra richiamata, tale valore sempre costante (i principi contabili di cui agli allegati 4/2 e 5/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che impongono di "fotografare" la situazione in un determinato momento dell'anno sono ormai incompatibili con la nuova disciplina).

Il numero di dirigenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 5,17 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 3,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, per un importo pari ad € 89.126,70.

La Giunta Comunale con la deliberazione n. 137 del 29/05/2023, avente per oggetto: "Indirizzi per integrazione del fondo annualità 2023 e avvio della contrattazione decentrata integrativa area dirigenza", ha fornito i seguenti indirizzi per la costituzione delle risorse:

- Confermare un valore pari ad € 92.649,43, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. e), CCNL 17.12.2020 ovvero € 57.768,08 (valore al netto delle decurtazioni di cui alla legge di Stabilità 2014, n. 147/2013), somma ritenuta congrua per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali;

- Autorizzare l'integrazione delle risorse annualmente rideterminate dall'Ente con le risorse destinate alla erogazione di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato connessa ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale in misura pari a € 3.000,00, non soggette al limite 2016;

- E' stata rilevata l'impossibilità attuale, stante le criticità di bilancio, di applicare la possibilità di incremento, in base all'art. 8, commi 3 e 4, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, della componente variabile dei fondi "in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016";

### **Sezione III \_ Decurtazioni del fondo**

L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che al comma 2, così recita: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza*

*della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".*

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2023, pari a € 77.856,50, di cui applicati € 50.352,27 alla parte stabile ed € 27.504,23 alla parte variabile.

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e s.m.i., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

*30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;*

Dato atto che la sopra richiamata previsione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, abroga, dal 1° gennaio 2017, l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e fa quindi venir meno l'obbligo dell'automatica riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € 18.054,47 di cui applicati € 10.677,35 alla parte stabile ed € 7.377,12 alla parte variabile;

Atteso che ai sensi dell'art. 6 bis di cui al D.lgs 165/2001 (riduzioni per esternalizzazioni) risultano somme da decurtare, interamente sulla parte stabile del fondo per un importo pari ad € 31.759,88;

Pertanto l'importo del fondo complessivo 2023 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 257.818,32, di cui € 253.668,32 soggette al limite 2016.

#### **Sezione IV – Sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione**

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava pari a € 164.561,62 e che lo stesso deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 89.126,70 per un totale del nuovo limite complessivo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 pari ad € 253.668,32;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2023, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione delle risorse di cui all'art. 59 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada e art. 56, comma 1, CCNL 17.12.2020), adeguato alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 89.126,70, prevede un totale del nuovo limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 di € 253.668,32;

Dato atto che gli incrementi previsti dai nuovi contratti nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 D.lgs. 165/2001 nonché l'adeguamento in aumento per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 non rilevano ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

**Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale area dirigenza anno 2023**

| Riferimenti normativi                                                         |               | Descrizione sintetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo in € |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 57, c. 2 | a) Unico importo annuale consolidato nel quale confluiscono le risorse certe e stabili – negli importi certificati dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001 nel rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 - destinate alla retribuzione di posizione e risultato nell'anno precedente, <u>incluse quelle ulteriori stanziate dal questo contratto.</u><br><br>ARAN orientamento All_95: per l'individuazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati quantitativi contenuti nel Conto Annuale | € 106.773,54 |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 56, c. 1 | a) Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di una percentuale pari al 1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 *<br><br>* Come sancito dall'art. 11 del D.l. n. 135/2018 gli incrementi previsti dai nuovi contratti nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 D.lgs. 165/2001 non rilevano ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017                                                                          | € 4.150,00   |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 57, c. 2 | b) Risorse previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 57, c. 2 | c) Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (compresa la quota di tredicesima mensilità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 57, c. 2 | c) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 57, c. 2 | d) Somme connesse all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2016-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 57, c. 2 | e) Risorse autonomamente stanziate per adeguare il fondo alle scelte organizzative e gestionali, in base alla capacità di bilancio entro i limiti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'ordinamento finanziario e contabile.<br><br>L'importo è costituito da:                                                                                                                                                                                                                                                        | € 57.768,08  |

|                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                               |               | € 57.768,08 medesimo importo autorizzato con deliberazione di G.C. n. 186 del 05/11/2020, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999, mediante schede compilate dai dirigenti e validate dal Nucleo di Valutazione |                     |
| D.L. 30 aprile 2019, n. 34                                                    | Art. 33, c. 2 | Adeguamento in aumento per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 (2,167):<br><br>€ 41.135,40 QMP<br>€ 41.135,40 QMP                                                                         | € 89.126,70         |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 57, c. 3 | Incremento una tantum risorse finalizzate alla retribuzione di posizione non utilizzate integralmente nell'anno precedente                                                                                                      |                     |
| CCNL area dirigenza Funzioni Locali<br>17 dicembre 2020<br>Triennio 2016-2018 | Art. 59       | Risorse destinate all'erogazione di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato connesse ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale                           | € 3.000,00          |
| <b>TOTALE FONDO DIRIGENZA 2023</b>                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>€ 260.818,32</b> |

#### **Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

#### ***Modulo II- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa***

#### **Sezione I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo Ponte sottoposto a certificazione**

Non sono previste poste da inserire nella presente sezione.

#### **Sezione II- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.**

#### ***Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità***

Si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziati con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità.

### **Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

La liquidazione dei fondi avviene solo dopo che il Nucleo di Valutazione ha accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

Come è noto l'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) impone all'ente di assicurare una riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenziale annualità 2023 si pone in un contesto in cui viene rispettato il principio posto dall'articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007.

### **Modulo III – Schema generale riassuntivo dei Fondi per la contrattazione integrativa**

## **VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

| <b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>                                                        |                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                               | <b>ANNO 2016</b>                     | <b>ANNO 2023</b>                     |
| Fondo stabile soggetto al limite                                                              | 199.563,03                           | 199.563,03                           |
| Fondo variabile soggetta al limite                                                            | 92.649,93                            | 92.649,93                            |
| Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 SOLO FONDO RISORSE DECENTRATE | <b>89.126,70</b>                     | <b>89.126,70</b>                     |
| Risorse fondo prima delle decurtazioni                                                        | 381.339,66                           |                                      |
| Decurtazioni 2011/2014                                                                        | 77.856,50 di cui € 50.352,27 stabile | 77.856,50 di cui € 50.352,27 stabile |
| Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015                           | 18.054,47 di cui € 10.677,35 stabile | 18.054,47 di cui € 10.677,35 stabile |
| Decurtazioni operate ai sensi dell'art. 6 bis di cui al D.lgs 165/2001                        | 31.759,88 di cui € 31.759,88 stabile | 31.759,88 di cui € 31.759,88 stabile |
| <b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>                                             | <b>253.668,32</b>                    |                                      |
| Decurtazioni per rispetto 2016                                                                |                                      | 0,00                                 |
| <b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>                                                     |                                      | <b>253.668,32</b>                    |
| Risorse stabili NON sottoposte al limite                                                      |                                      | 4.150,00                             |
| Risorse variabili NON sottoposte al limite                                                    |                                      | 3.000,00                             |
| <b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>                      |                                      | <b>€ 260.818,32</b>                  |

| <b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>                                                                                          |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | <b>ANNO 2016</b>    | <b>ANNO 2023</b>  |
| Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite                                                                                                                     | <b>€ 164.561,62</b> | <b>253.668,32</b> |
| Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016 e art. 8 c.3 D.L. n.13/2023 | <b>89.126,70</b>    |                   |
| <b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017</b>                                                                                          | <b>253.668,32</b>   | <b>253.668,32</b> |

Risulta rispettato il disposto di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 in quanto i fondi di cui alla presente Relazione non sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

***Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio***

In sostanza la retribuzione di posizione, una volta determinata nel suo ammontare, diventa un trattamento economico fisso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, il cui obbligo discende direttamente dal contratto collettivo e pertanto l'impegno di tali somme avviene all'atto dell'approvazione del bilancio a norma dell'articolo 183 comma 2 lettera C) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**La destinazione delle risorse sul fondo**

Le risorse del fondo dirigenti sono utilizzabili sia per la retribuzione di posizione che per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

\*\*\*

Il Dirigente  
Dott.ssa Enrica Dorisi

